

MODALITÀ DI IMBARCO E SBARCO DELLE MERCI PERICOLOSE IN AMBITO MARITTIMO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

dott. Tullio Foti
consulente chimico di porto

Gli sforzi tesi ad aggiornare ed unificare le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto marittimo di merci pericolose in colli hanno portato alla emanazione del decreto dirigenziale n. 36/2004 pubblicato il 30 gennaio 2004, che prende atto del fatto che la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS), alla quale l'Italia ha aderito nel 1974 ha reso obbligatoria a partire dal primo gennaio di quest'anno l'applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code).

Essendo però ancora in vigore il DPR n. 1008 del 9 maggio 1968, è anche ammesso il trasporto marittimo di merci pericolose secondo le norme di questo decreto, norme riconosciute solo all'interno del territorio italiano e spesso in contrasto con quelle dell'IMDG Code. Si tratta chiaramente di norme desuete, quando non coincidenti con quelle dell'IMDG Code, e nella pratica questa alternativa non viene utilizzata. In questa trattazione verranno, pertanto, prese in considerazione le sole norme contenute nell'IMDG Code.

Occorre innanzitutto notare che le procedure introdotte dal decreto dirigenziale n. 36/2004 non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali a terra.

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo in colli sono quelle elencate nel codice IMDG, che è basato sulla classificazione e sulla numerazione ONU, comune alla normativa RID e ADR.

Possono però esistere alcune differenze tra le prescrizioni dell'IMDG Code e l'ADR o il RID relative allo stesso tipo di merce pericolosa, che possono riguardare il tipo di imballaggio o di veicolo ammesso, l'etichettatura o anche l'esenzione dalle norme per l'una o l'altra modalità di trasporto. Al livello internazionale possono anche esistere differenze normative tra gli stati che hanno adottato l'IMDG Code, come nel caso dei veicoli dotati di motore a combustione interna trasportati all'interno di contenitori, considerati come merci pericolose per quanto riguarda il trasporto marittimo dal DOT, il Ministero dei trasporti statunitense, e da tempo non regolamentati dall'IMDG Code.

Le navi adibite al trasporto di merci pericolose in colli, a seconda dell'anno di costruzione, del tipo, della stazza lorda, del fatto che siano soggette o no alla SOLAS e che siano in navigazione nazionale o internazionale devono essere in possesso del "Documento di conformità" di cui al paragrafo 4, regola 19, capitolo II-2 della SOLAS o dell'"Attestazione di idoneità", prevista dalla vigente normativa nazionale. In alcuni casi le navi che trasportano merci pericolose su autoveicoli dovranno essere provviste di "Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio" o di certificazione attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

Tutte le navi passeggeri e le navi da carico in navigazione internazionale dovranno essere dotate del manuale di stivaggio del carico prescritto dalla SOLAS.

Tutte le navi dovranno essere in possesso del manifesto speciale o del piano di carico, documenti che elencano le merci pericolose presenti a bordo e la posizione di ciascuna, secondo quanto previsto dalla SOLAS o dalla MARPOL,

la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.

Tutte le navi dovranno essere in possesso del Codice IMDG, ad eccezione di quelle che trasportano merci pericolose solo eccezionalmente o che trasportano regolarmente solo lo stesso tipo di merci pericolose, per le quali è sufficiente avere a bordo la documentazione necessaria per la sicurezza del trasporto delle sole merci in questione.

Nel caso in cui le merci pericolose a bordo delle navi siano trasportate su veicoli stradali, questi dovranno essere in possesso di un documento attestante la loro rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14), riguardante i punti di ancoraggio presenti sui veicoli stradali per il loro rizzaggio a bordo delle navi.

L'autorizzazione all'imbarco e trasporto ed il nulla osta allo sbarco di merci pericolose in colli viene concessa dall'Autorità marittima in seguito alla presentazione da parte dell'Armatore o del Raccomandatario marittimo di una istanza in bollo in duplice copia. L'istanza, unitamente agli eventuali allegati, può essere trasmessa all'Autorità marittima via facsimile, posta elettronica od altro mezzo riconosciuto e deve comunque essere presentata con 24 ore di anticipo rispetto il previsto imbarco/sbarco della merce.

Con questa procedura l'Armatore o il Raccomandatario marittimo, se da una parte non sono più costretti a produrre grandi quantitativi di documenti e di certificazioni come con le precedenti procedure amministrative, dall'altra si assumono la responsabilità dell'esistenza, della veridicità e dell'esattezza di tutta la documentazione necessaria. Allo stesso modo l'Autorità marittima viene sollevata di una grossa parte del lavoro di controllo documentale ma si troverà a dover intensificare i controlli ispettivi a bordo.

L'istanza, il cui modello è allegato al decreto dirigenziale, deve riferirsi alla totalità della merce da imbarcare o sbarcare e deve contenere i dati nave ed i dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare o sbarcare.

Per la nave dovranno essere riportati:

- nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia e di abilitazione alla navigazione,
- data e ora di previsto arrivo,
- ormeggio previsto in porto.

Per ogni singola merce da imbarcare o da sbarcare dovranno essere riportati i seguenti dati:

- porto di destinazione o di provenienza,
- nome di spedizione appropriato, numero UN, classe IMO, gruppo di imballaggio e codice di identificazione dell'imballaggio,
- riferimenti EMS,
- quantità, tipo di colli, massa lorda/netta/volume,
- codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore,
- targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali,
- numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti di merce

- posta su carro ferroviario,
- numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce posta su chiatta,
 - se trattasi di inquinante marino.

Nell'istanza deve inoltre essere attestato che:

- sulla base delle dichiarazioni fornite dall'Armatore o dal Noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione in corso di validità;
- sulla base delle dichiarazioni ricevute:
 - gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG;
 - i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
 - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
 - le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono omologate e collaudate in conformità alle norme contenute nel vigente codice IMDG;
 - i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alla norme RID;
 - i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza la punto 5 della risoluzione IMO a.581(14);
 - i veicoli stradali con immatricolazione nazionale sono in possesso di carta di circolazione e della documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada;
- sulla base della documentazione ricevuta, contenente le indicazioni di cui al capitolo 5.4 del Codice IMDG:
 - i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa del Codice IMDG;
 - che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
- sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto:
 - della certificazione della nave,
 - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo,
 - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG,
 - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).

Nel caso degli esplosivi, in base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'istanza deve preventivamente essere approvata dalla locale autorità di polizia.

Per esplosivi, sostanze radioattive e rifiuti pericolosi dovrà essere allegata la necessaria documentazione, che potrà essere trasmessa anche per via telematica. Per queste sostanze, infatti, sono richiesti ulteriori documenti la cui conformità non può essere dichiarata dall'Armatore o dal Raccomandatario

marittimo nell'istanza e che devono essere forniti come allegati. Tutta la documentazione costituente gli allegati dovrà riportare in stampatello in corrispondenza di ogni firma il nome e cognome della persona che l'ha apposta ed il suo status all'interno della società di appartenenza.

Per quanto riguarda i rifiuti, si sottolinea che non è possibile classificare automaticamente i rifiuti considerati pericolosi dal CER come pericolosi in base all'IMDG Code e viceversa. La caratteristica di pericolosità, infatti viene attribuita ai rifiuti dal CER sostanzialmente in base alle procedure della direttiva 67/548/CEE mentre l'IMDG Code classifica i rifiuti come pericolosi in base ai suoi propri metodi, che sono gli stessi che vengono usati per la classificazione di tutte le merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

L'Armatore o il Raccomandatario marittimo dovranno avere disponibili per gli eventuali controlli da parte dell'Autorità marittima, copia della certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose e autoveicoli, del documento di trasporto e dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna con l'indicazione delle merci pericolose o delle classi di pericolosità trasportabili.

Le eventuali dichiarazioni aggiuntive, richieste dall'IMDG Code per alcune merci, dovranno essere trascritte sul documento di trasporto.

Effettuati i dovuti controlli, l'Autorità marittima restituisce copia dell'autorizzazione, anche per via telematica, al richiedente, che provvederà a consegnarla al comandante della nave. L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche prima dell'arrivo della nave in porto.

In situazioni particolari l'Autorità marittima potrà rilasciare un'autorizzazione periodica all'imbarco ed al trasporto.

Per il trasporto tra porti nazionali non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco ma è sufficiente che l'Autorità marittima del porto di sbarco riceva da quella del porto di imbarco, a spese dell'Armatore o del Raccomandatario marittimo, copia dell'autorizzazione all'imbarco.

Nel caso di imbarco e trasporto o di transito di merci pericolose, il Comandante della nave dovrà consegnare prima della partenza copia del manifesto speciale o del piano di carico all'autorità marittima ed al Raccomandatario marittimo o all'Armatore, il quale dovrà conservarlo fino all'avvenuta scarica di tutte le merci ivi riportate.

Il Raccomandatario marittimo prima dell'imbarco di merci pericolose dovrà fornire al Comandante della nave adeguate informazioni sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incidenti a bordo che coinvolgano le merci pericolose da imbarcare. Queste informazioni possono essere ricavate dalle schede EMS (procedure di emergenza) e MFAG (procedure di pronto soccorso) contenute nell'IMDG Code.

Per il trasbordo di merci pericolose, ad eccezione degli esplosivi (tranne il gruppo 1.4S), delle materie infettanti, radioattive e dei rifiuti pericolosi in genere, si applica una particolare procedura, che semplifica le due distinte procedure di sbarco e di imbarco.

Per lo sbarco, l'Armatore o il Raccomandatario marittimo, in luogo

dell'istanza, dovrà presentare con 24 ore di anticipo una comunicazione in duplice copia, che riporti le seguenti informazioni:

- nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci;
- ormeggio previsto della nave in porto;
- porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci;
- nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui è previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali per ogni singola nave, o con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco;
- sigla alfanumerica e tipologia dei colli nonché il codice alfanumerico per i contenitori e contenitori cisterna;
- nome tecnico, classe IMO e numero UN delle merci.

Nella comunicazione deve essere specificato che, sulla base delle dichiarazioni ricevute, la nave è in possesso della pertinente documentazione in regolare corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata, che gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi ed i contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del Codice IMDG, che i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla classificazione IMO, che la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

Verificata la documentazione, l'autorità portuale restituisce copia della comunicazione con le decisioni adottate al richiedente, il quale la trasmette al comandante della nave.

Qualora per il tipo e la quantità di merce in oggetto sia autorizzabile la sosta in area portuale, l'autorità portuale di norma la consente per un periodo di quindici giorni, prorogabili fino a quarantacinque.

Per l'imbarco è necessario presentare una apposita istanza (differente da quella necessaria per il semplice imbarco) alla quale va allegata esclusivamente la copia vistata della comunicazione presentata per lo sbarco.

È opportuno esaminare più in dettaglio la documentazione richiesta dal Codice IMDG ed, in particolare, il documento di trasporto.

Se non altrimenti richiesto, è lo speditore che fornisce la merce pericolosa per il trasporto che deve descriverla nel documento di trasporto e deve rilasciare le eventuali dichiarazioni ed informazioni aggiuntive.

Benché l'IMDG Code consigli l'uso di un particolare modello di documento di trasporto, questo non è obbligatorio, purché vengano fornite tutte le informazioni richieste.

Nel documento di trasporto devono essere riportati nome ed indirizzo dello speditore e del ricevitore, e deve essere indicata la data di compilazione del documento o della sua consegna al primo trasportatore.

Per ogni singola sostanza, materiale o articolo pericoloso devono essere fornite le seguenti informazioni:

- 1 il numero ONU preceduto dalle lettere "UN";
- 2 il nome appropriato di spedizione, come definito al paragrafo 3.1.2 dell'IMDG Code;
- 3 la classe e, se assegnata, la divisione (per gli esplosivi anche il gruppo di compatibilità). Eventuali classi di rischio secondario andranno riportate in parentesi;
- 4 se assegnato, il gruppo di imballaggio, eventualmente preceduto dalla dicitura "PG".

Queste informazioni andranno riportate nella sequenza 1; 2; 3; 4 oppure 2; 3; 1; 4, senza inserire altre informazioni se non concesso dal codice. A meno che non sia richiesto o permesso dal codice, le informazioni aggiuntive saranno riportate di seguito alla descrizione sopra riportata.

Si sottolinea l'importanza di usare nomi appropriati di spedizione e non nomi commerciali. L'assegnazione dei nomi appropriati di spedizione da parte del Codice IMDG è strettamente finalizzata all'identificazione dei rischi e delle procedure di emergenza da adottare. Il nome appropriato di spedizione "VERNICI", ad esempio è sufficiente a definire il tipo di rischi che il trasporto di questo gruppo di merci comporta e ad identificare la procedura di emergenza. Ogni ulteriore aggiunta di notizie è inutile e fuorviante. Ad ogni nome appropriato di spedizione è associata una procedura di emergenza (EMS) strettamente finalizzata all'intervento a bordo di una nave, dove spesso non si può contare su interventi esterni, ed una procedura di pronto soccorso (MFAG).

In alcuni casi il nome appropriato di spedizione deve essere integrato da informazioni supplementari, come il nome tecnico nel caso di rubriche N.A.S. (non altrimenti specificato), la dicitura "VUOTO NON PULITO" o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" nel caso di imballaggi contenenti residui di merci pericolose, la dicitura "RIFIUTO", nel caso la merce pericolosa sia costituita da rifiuti, le diciture "FUSO", "TEMPERATURA ELEVATA" o "CALDO", nel caso in cui vengano trasportati liquidi a temperature superiori ai 100 °C o solidi a temperature superiori ai 240 °C, "INQUINANTE MARINO" se il caso, ed il punto di infiammabilità nel caso in cui si tratti di liquidi infiammabili.

In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose dovranno essere inserite le seguenti informazioni nel documento di trasporto:

- la quantità totale;
- la dicitura "QUANTITÀ LIMITATA", se il caso;
- la dicitura "IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO", se il caso;
- le temperature di controllo e di emergenza se trattasi di sostanze stabilizzate per mezzo del controllo della temperatura o di sostanze autoreattive o di perossidi organici che richiedono il controllo della temperatura;
- altre dichiarazioni per particolari tipi di perossidi e sostanze autoreattive;
- nome e numero di telefono di un responsabile del ricevitore nel caso di sostanze infettanti;
- informazioni e dichiarazioni relative alle sostanze radioattive;
- la precisazione, nel caso degli aerosol, che la capacità dei recipienti è superiore a 1000 ml;
- informazioni e dichiarazioni relative agli esplosivi;

- "trasporto in accordo alle prescrizioni del paragrafo 2.3.5.2" se si tratta di una sostanza viscosa trasportata in accordo a queste prescrizioni.

Il documento di trasporto deve essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità dello speditore (che può anche essere integrata nel documento di trasporto) che attesti la corretta denominazione, classificazione, imballaggio, etichettatura e la condizione idonea al trasporto secondo le norme nazionali ed internazionali.

Se la merce è trasportata in contenitori o veicoli è necessaria anche una dichiarazione della persona responsabile del caricamento che specifichi i numeri identificativi del contenitore o del veicolo e che attesti che lo stesso era pulito asciutto ed idoneo a contenere la merce; che sono state rispettate le regole di segregazione delle differenti merci pericolose; che tutti gli imballaggi sono stati ispezionati e solo quelli integri sono stati caricati; che i fusti sono stati stivati in posizione verticale, se non altrimenti autorizzato; che la merce è stata stivata e rizzata adeguatamente, tenendo conto del tipo di viaggio previsto; che la merce alla rinfusa è stata livellata uniformemente; per spedizioni di merci di classe 1 (eccetto la classe 1.4) che il veicolo o il contenitore è strutturalmente atto all'impiego; che il contenitore o veicolo è marcato ed etichettato in modo appropriato; che il contenitore è stato adeguatamente etichettato all'esterno con la scritta "PERICOLO, CONTIENE CO₂ (GHIACCIO SECCO), AREARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE" se è stata usata anidride carbonica solida per raffreddare; che è stato ricevuto un documento di trasporto per le merci pericolose per ogni spedizione di merci caricata nel contenitore o nel veicolo.

I documenti di trasporto di contenitori sotto fumigazione dovranno contenere informazioni sulla data di fumigazione, sul tipo e sulla quantità di fumigante usato.

A bordo della nave è richiesto un manifesto speciale che riporti il tipo, la quantità e la posizione di ogni merce pericolosa. Prima della partenza della nave una copia di questo documento dovrà essere consegnata all'Autorità marittima ed al Raccomandatario o all'Armatore.

Per ogni spedizione dovranno essere immediatamente disponibili adeguate informazioni sugli interventi di emergenza. Queste informazioni dovranno essere situate lontano dagli imballaggi e potranno essere inserite nel documento di trasporto, nel manifesto speciale o costituire un documento a parte. In Codice IMDG contiene delle schede con procedure di emergenza (EMS) e di pronto soccorso (MFAG) da utilizzare in associazione al documento di trasporto.

In alcuni casi e per certi tipi di merce può essere richiesta della documentazione aggiuntiva, come un certificato di esposizione agli agenti atmosferici, un certificato di esenzione dalle prescrizioni dell'IMDG Code o un certificato rilasciato dall'autorità competente, che autorizza il trasporto per nuove sostanze autoreattive.

L'IMDG Code propone un modello per il trasporto multimodale di merci pericolose, dove possono essere riportate in apposite caselle tutte le informazioni richieste, ma che non è obbligatorio.